



REGOLAMENTO PER LE FUNZIONI E I COMPITI DEL DIFENSORE CIVICO

REGOLAMENTO PER LE FUNZIONI E I COMPITI DEL DIFENSORE CIVICO

CAPO I - ISTITUZIONE E INTERVENTO

ART. 1 ISTITUZIONE

ART. 2 FUNZIONI

ART. 3 AMBITO DI INTERVENTO

ART. 4 POTERI

ART. 5 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

ART. 6 MODALITA' DI INTERVENTO

ART. 7 RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CAPO II - REQUISITI E MODALITA' PER LA ELEZIONE

Art. 8 REQUISITI PER LA NOMINA, INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

Art. 9 DOVERI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 10 ELEZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11 DURATA DEL MANDATO, RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA

CAPO III - SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO, RELAZIONE

Art. 12 SEDE, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 13 FINANZIAMENTO

Art. 14 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE

Art. 15 RELAZIONE ANNUALE E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

CAPO I

ISTITUZIONE E INTERVENTO

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto è istituito l'ufficio del Difensore civico, organo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, di promozione e di tutela non giurisdizionale dei diritti, degli interessi legittimi collettivi e diffusi di soggetti singoli e associati.
2. Il Difensore civico, in conformità ai principi definiti dalle leggi, dallo Statuto e dalla Carta per la Difesa Civica Locale, approvata dalla Conferenza Permanente dei Difensori civici della Toscana e dal Consiglio delle Autonomie Locali, e dei principi enunciati dai documenti delle Organizzazioni Internazionali in materia, esercita la propria attività in piena autonomia e indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.
3. Il Difensore civico è organo dotato di autonomia amministrativa.
4. Il Comune può procedere all'istituzione del Difensore civico in forma associata o stipulare con altri enti (Regione, Provincia, Comunità montane, Comuni limitrofi) apposite convenzioni in modo da assicurare la copertura di tutto il territorio da parte della rete della Difesa civica locale.
Nella convenzione dovranno essere disciplinate la durata, le modalità d'intervento del Difensore civico presso le amministrazioni convenzionate, il finanziamento delle spese da sostenere, la dotazione di personale e strumentale.

ARTICOLO 2 - FUNZIONI

1. Il Difensore civico interviene, d'ufficio o su istanza di parte, nei casi di cattiva amministrazione e concorre con gli altri organi della amministrazione al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità.
Il Difensore civico promuove la ricerca di forme di mediazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione al fine di garantire il rispetto della legalità degli atti e l'applicazione del principio di equità.
2. Il Difensore civico esercita funzioni di tutela non giurisdizionale con particolare attenzione nei confronti delle categorie sociali più deboli.
3. Nella propria attività il Difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate
4. Il Difensore civico, al fine di favorire il potenziamento della rete della difesa civica e di assicurarne il miglior esercizio, attiva rapporti di collaborazione con il Difensore civico della Regione e degli altri enti locali e partecipa agli organismi di coordinamento appositamente costituiti.

Collabora altresì con il Mediatore europeo e con i difensori civici locali di altri paesi per lo scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e la discussione di problematiche che possono trovare soluzioni comuni.

5. Qualora la questione non sia di competenza del Difensore civico egli comunque può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

ARTICOLO 3 - AMBITO DI INTERVENTO

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti del Comune, degli organismi ed enti dipendenti e dei soggetti pubblici e privati gestori di servizi pubblici comunali, delle società controllate o partecipate dal Comune.

ARTICOLO 4 - POTERI

1. Il Difensore civico può chiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni e notizie sullo stato delle pratiche relativamente a qualsiasi procedimento di competenza di uno dei soggetti indicati nell'art. 3.
2. Al Difensore civico, senza il limite del segreto d'ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne e ottenerne il rilascio di copie.
3. Al Difensore civico è riconosciuta la facoltà di convocare il responsabile del procedimento al fine di acquisire le informazioni sullo stato della pratica, sulle procedure, sugli atti e sui documenti. Può disporre l'esame congiunto della questione sottoposta alla sua attenzione, in modo da ricercare i correttivi e le soluzioni che contemperino gli opposti interessi.
4. Il Difensore civico può effettuare sopralluoghi e accertamenti anche alla presenza dei soggetti interessati al fine di verificare lo stato dei fatti.
5. Il Difensore civico può esperire tentativi di conciliazione, anche promuovendo incontri fra il soggetto interessato e i soggetti di cui all'art. 3 e suggerendo le soluzioni più idonee al raggiungimento di un accordo.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

1. Il Difensore civico è tenuto a segnalare alla Procura della Repubblica le fattispecie che possono costituire reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI INTERVENTO

1. Il Difensore civico interviene d'ufficio o su istanza di parte. La presentazione della istanza non è soggetta a formalità e se non è presentata per iscritto, viene verbalizzata a cura del dipendente

dell'ufficio del Difensore civico che la riceve. Al ricevimento della richiesta il Difensore civico inizia tempestivamente il procedimento.

2. Effettuata una prima valutazione del fondamento dell'istanza, il Difensore civico chiede al responsabile del procedimento ogni informazione utile alla completa ed esauriente valutazione della questione.
3. Il Difensore civico informa entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza il soggetto interessato sullo stato della questione.
4. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.
5. La proposizione di ricorsi giurisdizionale o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al Difensore civico.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Difensore civico invita il responsabile del procedimento a fornire tutta la documentazione e i chiarimenti necessari.
2. Ove il responsabile del procedimento non sia stato nominato, il Difensore civico invita l'amministrazione destinataria dell'intervento a designare la persona responsabile della istruttoria sulla pratica oggetto di segnalazione.
3. Il responsabile del procedimento o chi per esso è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta e fornisce entro dieci giorni dalla richiesta - o entro il diverso termine stabilito dal Difensore civico - tutte le informazioni e la documentazione utile al Difensore civico.
4. Qualora il responsabile del procedimento non presti spontaneamente la propria collaborazione, il Difensore civico può convocarlo per chiedere chiarimenti ed eventualmente proporre l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di questi.

CAPO II

REQUISITI E MODALITA' PER LA ELEZIONE

ARTICOLO 8 - REQUISITI PER LA NOMINA, INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

1. Il Difensore civico è eletto fra coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, e che abbiano maturato una documentata competenza ed esperienza giuridica e amministrativa, con particolare riferimento agli Enti locali e alla promozione e tutela dei diritti.
2. Non sono eleggibili:
 - a) coloro per i quali sussiste una delle cause di non candidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali;
 - b) i parlamentari, gli assessori, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonché i membri delle comunità montane;

- c) coloro che ricoprono cariche elettive o incarichi di partito o sindacali;
 - d) coloro che sono amministratori o revisori dei conti o dipendenti di società a partecipazione Comunale, enti dipendenti dal Comune o ai quali esso partecipa, concessionari di pubblici servizi.
3. Il Difensore civico non può svolgere attività né avere impieghi o incarichi che siano incompatibili con la sua posizione di autonomia e di indipendenza.

ARTICOLO 9 - DOVERI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Nell'assumere l'incarico il Difensore civico si impegna ad esercitare le proprie funzioni nella massima indipendenza e con totale imparzialità e a rispettare, per tutta la durata del mandato, gli obblighi derivanti dalla sua carica.
2. Il Difensore civico concorda con l'Amministrazione orari e periodicità della propria presenza sul territorio rapportata alla necessità dell'esercizio della funzione anche con riferimento al territorio e alla popolazione.

ARTICOLO 10 - ELEZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta si procede nella seduta successiva ad una ulteriore votazione con le stesse modalità previste per la prima.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in distinta e successiva seduta, risultando eletto il candidato che raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio Comunale.
2. Le candidature possono essere proposte al Consiglio Comunale dai seguenti soggetti: Giunta, Sindaco, ciascun Consigliere Comunale, da 60 cittadini.
3. L'Amministrazione Comunale provvede a rendere pubblica la nomina del Difensore civico e a promuoverne la conoscenza presso i cittadini attraverso gli idonei mezzi di informazione.

ARTICOLO 11 - DURATA DEL MANDATO, RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA

1. Il Difensore civico dura in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, continuando ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del successore in conformità alla legge. E' rieleggibile una sola volta.
2. L'incarico cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.
3. Qualora venga accertata l'esistenza di cause di ineleggibilità o nel caso in cui il Difensore civico non provveda spontaneamente a rimuovere accertate cause, originarie o sopravvenute, di incompatibilità,

- il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio per la pronuncia sulla decadenza del Difensore civico nei medesimi termini e con le stesse modalità previste per la contestazione ai consiglieri comunali.
4. Il Difensore civico è revocato dal Consiglio Comunale. quando riporti taluna delle condanne previste dal comma 1 dell'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000.
 5. Il Difensore civico può essere revocato solo per grave inadempienza dei doveri d'ufficio sulla base di una mozione firmata da almeno 1/3 dei Consiglieri comunali e a seguito di una votazione segreta che ottenga la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale.
 6. Le dimissioni, redatte in forma scritta e presentate al Presidente del Consiglio Comunale, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, senza necessità di presa d'atto da parte del Consiglio
 7. Al verificarsi dei casi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 l'elezione del Difensore civico è posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della prima seduta successiva.

CAPO III

SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO, RELAZIONE

ARTICOLO 12 - SEDE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

1. Il Difensore civico ha sede presso il Palazzo Comunale in locali adeguati al prestigio delle funzioni ed idonei per ampiezza e facilità di accesso.
2. Al Difensore civico deve essere assicurata una dotazione organica, finanziaria e strutturale idonea all'esercizio delle funzioni. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi finanziari provvede l'Amministrazione Comunale, sentito il Difensore civico.
3. In caso di assenza per maternità o per altro impedimento di natura sanitaria del Difensore civico Comunale l'Amministrazione garantisce la funzionalità dell'ufficio, anche avvalendosi del Difensore civico provinciale, ove presente, o del Difensore civico regionale.
4. Il Difensore civico può avvalersi dell'assistenza degli uffici comunali.

ARTICOLO 13 - FINANZIAMENTO

1. Le spese per il funzionamento sono previste annualmente nel bilancio del Comune.
2. Tutte le spese inerenti l'attività dell'ufficio sono a carico dell'amministrazione.
3. Le spese sono impegnate e liquidate dal Responsabile del Dipartimento o Servizio Autonomo a cui è assegnato l'ufficio del Difensore civico, secondo le procedure e le norme previste per l'amministrazione e la contabilità del Comune, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Difensore civico.

ARTICOLO 14 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE

1. Al Difensore civico spetta una indennità di funzione pari a quella percepita dagli Assessori del Comune dove presta le sue funzioni e, in caso di gestione associata, un'indennità spettante ad un Assessore di un Comune con un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei Comuni associati.
2. Al Difensore civico sono inoltre riconosciuti i rimborsi spese e le indennità di missione per lo svolgimento della propria attività compiuta al di fuori del territorio comunale, nei limiti stabiliti dal rispettivo capitolo di bilancio il cui ammontare è stabilito dall'Amministrazione sentito il Difensore civico, e nella misura e con le modalità stabilite per gli Assessori comunali.

ARTICOLO 15 - RELAZIONE ANNUALE E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando le disfunzioni e omissioni riscontrate e formulando specifiche proposte in merito.
2. La relazione viene discussa in Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla consegna da parte del Difensore civico.
3. La relazione annuale del Difensore civico è soggetta a pubblicità anche attraverso tutti gli strumenti previsti per la comunicazione istituzionale.
4. Il Difensore civico può, in ogni tempo, formulare relazioni specifiche su questioni di particolare rilevanza da sottoporre al Consiglio per la discussione. Può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio.
5. Per i rapporti con le Commissioni Consiliari valgono le norme dello Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio.